

Deliberazione n. 2195Adottata dal Commissario Straordinario in data 11 DIC. 2015

Oggetto: Attivazione fornitura del servizio di connettività internet – Adesione contratto quadro OPA avente ad oggetto la fornitura dei servizi sul Sistema Pubblico di Connettività SPC. Ditta Fastweb S.p.A. Importo complessivo € 23.580,33 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice cig ZE017715CB.

Il Commissario Straordinario Dott. ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

14 DIC. 2015

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL _____ per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- Su** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;
- Premesso** che con il D.lgs 42/2005 è stato istituito e disciplinato il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e che è stato attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi, a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- Rilevato** che il CNIPA ha indetto una gara a procedura ristretta pubblicata nella GUCE n. S91 del 12/05/2005 e sulla GURI parte II n. 110 del 13/05/2005 a seguito della quale sono risultati assegnatari indistintamente sia Telecom Italia S.p.a. che Fastweb S.p.a.;
- Considerato** altresì, che Consip in data 28/04/2015 ha ufficializzato l'aggiudicazione della gara SPC2, e che la stessa prevede una serie di adempimenti burocratici e collaudi dei servizi, motivo per cui è stata predisposta un'ulteriore proroga dal 26/05/2015 al 25/05/2017, al fine di consentire la continuità dei servizi e la gestione della migrazione verso il nuovo contratto;
- Tenuto conto** che la Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", ricorrendone le condizioni di legge, ha richiesto a FASTWEB SpA – che ha accettato di impegnarsi – di fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A.;
- Considerato** che con nota prot. n. NP/2015/3043 del 26.11.2015 il Responsabile dei Servizi Informativi dell'AOB ha richiesto l'attivazione del servizio di connettività internet, tramite l'adesione al contratto quadro OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi sul Sistema Pubblico di Connettività SPC (All. "A" fg. 2);

Segue deliberazione n. 2195 del 11 DIC. 2015

- Visto** il Piano dei Fabbisogni, elaborato su richiesta dell'Amministrazione, con il quale l'operatore Fastweb S.p.A. propone l'erogazione dei servizi di connettività per il periodo fino al 25.05.2017 per un importo complessivo pari a € 23.580,33 + IVA (All. "B" fg. 4);
- Ritenuto** pertanto, di dover autorizzare l'attivazione del contratto esecutivo OPA con Fastweb S.p.A. per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC per un importo complessivo di € 23.580,33 oltre Iva di Legge (All. "C" fg. 31), nonché di approvare il progetto dei fabbisogni per la fornitura, agli stessi patti e condizioni attualmente vigenti, per i servizi di connettività e interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, è previsto il pagamento a Consip S.p.A., tramite bonifico bancario, del contributo di € 188,64;
- Considerato** che la figura di Direttore dell'Esecuzione del Contratto è stata individuata nella persona dell'Ing. Andrea Alimonda, dipendente aziendale che possiede le competenze specifiche per l'espletamento degli incarichi di cui si tratta;
- Visti** il D. Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e la L.R. n. 23/2014;
- Con** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1. per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare l'attivazione del contratto esecutivo OPA con Fastweb S.p.A. per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC per un importo complessivo di € 23.580,33 oltre Iva di Legge fino al mese di maggio 2017;
2. di nominare l'Ing. Andrea Alimonda, Direttore dell'esecuzione del contratto relativo alla fornitura del servizio di connettività internet;
3. di approvare il progetto dei fabbisogni per la fornitura, agli stessi patti e condizioni attualmente vigenti, per i servizi di connettività e interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività;
4. di dare atto che l'importo di € 23.580,33 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A506020103 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100031;
5. di autorizzare l'Economo ad effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, del contributo di € 188,64 a Consip S.p.A., IBAN IT3800306903240100000005558, causale: "N. CIG DERIVATO: ZE017715CB – Proroga SPC2";



Segue deliberazione n. 2195 del 11 DIC. 2015

6. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. n. 163/06;
7. di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06;
8. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Collab. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia



c. a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
D.ssa Agnese Foddis

SEDE

Prot. NP / 2015 / 3043
Cagliari, 26 Novembre 2015

Oggetto: Richiesta di attivazione fornitura del servizio di connettività internet – Adesione contratto quadro OPA avente ad oggetto la fornitura dei servizi sul Sistema Pubblico di Connettività SPC.

L'attuale contratto per la fornitura di servizi di connettività verso internet è prossimo alla scadenza, le condizioni al momento in essere prevedono un canone mensile di € 2.200 + IVA per una capacità massima di trasmissione pari a 20 Mb. Avendo verificato che le Pubbliche Amministrazioni possono aderire tramite la Consip, secondo quanto meglio specificato nel seguito, al Contratto Quadro OPA per la fornitura dei servizi sul Sistema Pubblico di Connettività SPC per l'accesso alla rete Internet, che i costi mensili ammonterebbero ad € 1.292,88 + IVA (oltre a € 308,49 una tantum) per una capacità di banda aumentata a 100 Mb per il fabbisogno conseguente all'accorpamento e per il maggior utilizzo del servizio, si propone l'adesione all'iniziativa.

PREMESSO che con il D.lgs 42/2005 è stato istituito e disciplinato il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e che è stato attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi, a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

RILEVATO che il CNIPA ha indetto una gara a procedura ristretta pubblicata nella G.U. CE n. S91 del 12/05/2005 e sulla G.U. della Repubblica Italiana parte II n. 110 del 13/05/2005, dove Telecom Italia S.p.A. e Fastweb SpA;

CONSIDERATO altresì, che Consip in data 28/04/2015 ha ufficializzato l'aggiudicazione della gara SPC2, e che la stessa prevede una serie di adempimenti burocratici e collaudi dei servizi, motivo per cui è stata predisposta un'ulteriore proroga dal 26/05/2015 al 25/05/2017, al fine di consentire la continuità dei servizi e la gestione della migrazione verso il nuovo contratto;

TENUTO CONTO che la Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative[...] al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", ricorrendone le condizioni di legge, ha richiesto a FASTWEB SpA - che ha accettato di impegnarsi - di fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A.;



VISTO il Piano dei Fabbisogni, elaborato su richiesta dell'Amministrazione, con il quale l'operatore Fastweb S.p.A. propone l'erogazione dei servizi di connettività per il periodo fino al 25/5/2017 per un importo complessivo pari a € 23.580,33 + IVA.

Si propone di:

APPROVARE il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura, agli stessi patti, prezzi e condizioni attualmente vigenti, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, allegato alla presente.

AUTORIZZARE l'attivazione del Contratto Esecutivo OPA con Fastweb Spa per l'appalto sei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività SPC, secondo lo schema allegato.

CORRISPONDERE il Contributo dovuto a Consip S.p.A:

In ragione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni di cui sopra, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177.

A tal fine occorre:

1. Compilare l'allegato "Dati Amministrazione ordine n.2 SPC" (vedi sotto) scaricabile dal sito http://www.consip.it/news_ed_eventi/2013/10/notizia_0015
2. Inviarlo via PEC alla casella PEC dedicata contributofeespc@postacert.consip.it
3. Effettuare un bonifico bancario alla Consip S.p.A., banca Intesa San Paolo, IBAN IT 38 0 03069 03240 100000005558, indicando nella causale lo stesso CIG derivato (quello del contratto iniziale) da voi inserito nel file .pdf.
4. Indicare nella causale del bonifico il numero del CIG derivato ed il riferimento al contratto (SPC2)

Tutto ciò è reso noto sul sito www.consip.it al seguente link:

http://www.consip.it/news_ed_eventi/2013/10/notizia_0015 nel file "Modalità di pagamento n.2 SPC".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Servizi Informativi

Ing. Andrea Alimonda

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
S.C. Servizi Informativi
Il Dirigente
Ing. Andrea Alimonda

FASTWEB

Milano, 17 novembre 2015

Spett.le

Azienda Ospedalera G. Brotzu

Via Peretti 2 Cagliari

c.a. Andrea Alimonda

PROT: NOCDIF1502626-2

OGGETTO: Azienda Ospedalera G. Brotzu - Cagliari – SERVIZIO INTERNET - Piano dei fabbisogni per Sistema Pubblico di Connettività (Consip – SPC)

Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo a trasmettere di seguito la nostra proposta nell'ambito di quanto previsto dal Sistema Pubblico di Connettività per la realizzazione in SPC del servizio di accesso ad Internet da realizzare presso la sede di via Peretti 2 a Cagliari.

La consistenza della fornitura è riepilogata nel Piano dei Fabbisogni SPC allegato.

Per quanto alle condizioni contrattuali e alle modalità di adesione ai servizi SPC si rimanda al contratto esecutivo OPA così come previsto nell'ambito del contratto quadro in essere tra Fastweb e il CNIPA.

OFFERTA TECNICA

Di seguito si da evidenza degli elementi distintivi della soluzione proposta da Fastweb per l'accesso ad Internet, in ambito convenzione SPC, per Azienda Ospedalera G. Brotzu:

- **Proposta integralmente riconducibile alla Convenzione e al listino SPC.**
Il progetto tecnico è interamente riconducibile alla convenzione e al listino SPC. Per i dettagli dei prezzi si rimanda alla sezione Offerta economica del presente documento.
- **Ottimizzazione della spesa per i servizi SPC**
SPC prevede una diminuzione del 5% anno dei canoni relativi ai servizi riconducibili alla convenzione stessa.
- **Project Manager per il coordinamento realizzativo**
Come meglio descritto nel seguito del documento.
- **Procedura di escalation con chiaramente identificati i punti di contatto ai più alti livelli di responsabilità**
Come meglio descritto nel seguito del documento.

Con riferimento al presente progetto di connessione ad Internet della Vs. spett.le Azienda, siamo a specificare di seguito le soluzioni tecnico-organizzative e le responsabilità/competenze che Fastweb prevede di mettere in campo specificatamente per garantire all'Amministrazione un processo di migrazione efficace e nel rispetto dei requisiti di continuità di servizio propri di un'Azienda di Servizi.



Presidio operativo

Per tutta la durata dalla migrazione e rilascio in esercizio della Rete, verrà dedicato alla Vs. Azienda un Project Manager, del quale verranno forniti tutti i riferimenti, con la responsabilità di garantire il coordinamento e la pianificazione di tutte le attività realizzative ed il coinvolgimento delle funzioni tecniche aziendali preposte, tutto ciò nel rispetto del Piano di attivazione concordato preventivamente con la Vs. Azienda.

Il PM si occuperà della verifica della consistenza degli ordini, dell'assegnazione delle risorse di rete e della fornitura degli apparati necessari all'erogazione dei servizi. Il PM sarà il riferimento Fastweb per l'attivazione dei servizi e parteciperà agli eventuali incontri con la Vs. Azienda per gli aggiornamenti e la definizione dei dettagli operativi. Inoltre sulla base del Documento di Progetto redigerà il piano di rilascio del servizio definitivo.

Procedura di Escalation

Ferme restando le garanzie in termini di tempi di intervento e risoluzioni dei disservizi già previste nell'ambito della Convenzione SPC, per rassicurare codesta Azienda sulla volontà da parte di Fastweb di porre in essere quanto necessario al fine di garantire i più elevati standard di servizio, teniamo ad evidenziare che per tutta la durata della fornitura, a complemento della procedura standard per la segnalazione dei guasti tramite numero verde SPC (attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno), verranno comunicati in fase esecutiva i nominativi dei responsabili che possono essere comunicati nominalmente in fase di escalation.

OFFERTA ECONOMICA

Si riporta di seguito il riepilogo delle condizioni economiche, dettagliate nel piano dei fabbisogni, riferite all'anno 2015:

"Accesso ad Internet – BMA 100 Mbps – Livello L3 – Finestra di Erogazione Standard – CPE Standard"

Contributo Una Tantum: **308,49 euro**
 Canone mese (anno 2015): **1.292,88 euro/mese**

La durata contrattuale sarà fino al termine della convenzione, fissata per il 25 Maggio 2017.



CONDIZIONI COMMERCIALI

Esclusioni: IVA e quant'altro non indicato in offerta.

Pagamenti: 30 giorni data fattura

Validità offerta: 60 giorni

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Contratto OPA.

La scrivente Società, nel confermare la propria disponibilità ad un incontro di approfondimento per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento, resta in attesa di un cortese riscontro in merito all'orientamento della Vs. spett.le Azienda circa la presente proposta.

Per qualsiasi comunicazione in merito, si prega di fare riferimento a:

Cinzia Cristina Corradini

B.U. Executive Local Government North Sales Manager

FASTWEB S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano

Cell. 338.7201330
Tel. 0245453933
Fax 0236655629

cinziacristina.corradini@fastweb.it



ALLEGATO
PIANO DEI FABBISOGNI
INTERNET Azienda Ospedalera G. Brotzu

QUANTITA	DENOMINAZIONE SEDE	INDIRIZZO	COMUNE	BMA	LIVELLO	FINESTRA DI EROGAZIONE	GPE
1	VIA PERETTI	VIA PERETTI 2	CAGLIARI	100.000	L3	STANDARD	STANDARD

UNA TANTUM ATTIVAZIONE	CANONE MESE UNITARIO (€) (ANNO 2015)
308,49	1.292,88
308,49	1.292,88

CONTRATTO ESECUTIVO
OPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITA' E SICUREZZA
NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI
CONNETTIVITA'

CIG : ZE017715CB

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	4
4.	EFFICACIA E DURATA	4
5.	IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE	5
6.	PIANO DEI FABBISOGNI	6
7.	PROGETTO DEI FABBISOGNI	6
8.	VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI	7
9.	CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI	7
10.	STATI DI AVANZAMENTO	8
11.	SICUREZZA	8
12.	CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE	9
13.	IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)	10
14.	ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA	10
15.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE	11
16.	VERIFICHE E COLLAUDI	12
17.	PENALI	13
18.	PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI	15
19.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
20.	AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI	16
21.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	17
22.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	17
23.	SUBAPPALTO	18
24.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	18
25.	RECESSO – RISOLUZIONE	18
26.	FORZA MAGGIORE	19
27.	CONTROVERSIE	19
28.	RISERVATEZZA	21
29.	RESPONSABILITA' CIVILE	21
30.	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	21
31.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	21
32.	AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI	21
33.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	22
34.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLO DELLA FILIERA.	23
35.	DISPOSIZIONI GENERALI	24
	Annesso A	26
	Annesso B.....	28

TRA

l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu (in seguito indicata come "**Amministrazione**"), con sede e domicilio fiscale in Cagliari, P.le Ricchi n° 1 c.a.p. 09134, codice fiscale n° 02315520920, nella persona del Commissario Straordinario - dott.ssa Graziella Pintus;

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Fastweb S.p.A. (mandataria) e la HP Enterprise Services Italia s.r.l., già EDS Italia S.p.A., già EDS Electronic Data System Italia S.p.A. (mandante), rappresentato dalla Fastweb S.p.A. (in seguito indicata come il "Fornitore"), per atto notarile raccolta n 3544 repertorio n. 13189 del 12 aprile 2006, con sede legale in Milano, via Caracciolo 51, codice fiscale e partita IVA n. 12878470157, nella persona del suo rappresentante legale per procura _____;

PREMESSO CHE

- (A) Il primo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato l'allora Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;
- (B) Il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l'altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
- (C) L'art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
- (D) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC").
- (E) L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto d.lgs. mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
- (F) L'art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei

contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.

- (G) Il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 6326 in data 27 luglio 2005.
- (H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della parte n°1 della predetta gara.
- (I) il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stipulava col medesimo operatore un distinto Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione OPA"), la cui scadenza veniva fissata al 25 maggio 2013;
- (J) con nota del 9 maggio 2013, Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", (conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) – dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di riferimento che avevano reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione, e, dall'altro, della nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013 (AG 33/13) dell'AVCP (oggi ANAC), richiedeva al Fornitore – che accettava – di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora, prima del 25 maggio 2015, si fosse addivenuti alla aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione dei nuovi fornitori e all'attivazione dei servizi ed alla relativa migrazione;
- (K) - con nota prot. n. 41/DSI/S/2013 del 22/05/2013, Consip S.p.A. documentava l'istruttoria effettuata in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della durata della disponenda proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, in ragione del tempo necessario per l'espletamento della procedura di cui sopra e del tempo necessario per la migrazione dei servizi dagli attuali fornitori verso i nuovi fornitori che saranno individuati all'esito della procedura medesima;

- (L) Consip S.p.A. e il Fornitore procedevano alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si fosse addivenuti – prima del 25 maggio 2015 - alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);
- (M) ad oggi, i lavori per procedere alla stipula dei nuovi Contratti Quadro con il fornitore aggiudicatario nonché con i fornitori assegnatari sono ancora in corso;
- (N) con lettera prot. n.9122/2015 del 2 aprile 2015, Consip S.p.A. ha comunicato all'ANAC (prima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di procedere con proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015 per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora - prima del 25 maggio 2017 - si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività di cui alle premesse, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA).
- (O) Consip S.p.A. e il Fornitore hanno proceduto alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

DEFINIZIONI

I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo OPA (allegato 2e al Contratto Quadro OPA, allegato 2 alla lettera d'invito) hanno il significato specificato nell'allegato 5 alla lettera d'invito, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo OPA, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo OPA l'allegato 2 (ed i suoi allegati 2a, 2b, 2c e 2d) alla Lettera di Invito, le risposte ai quesiti formulati dai partecipanti alla gara, nonché i seguenti annessi:

- A (Piano dei Fabbisogni – come redatto dall'Amministrazione);
- B (Obbligazioni e norme del D.LGS. 81/08 e s.m.i. per l'esecuzione dei contratti esecutivi).

OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

Con il presente Contratto esecutivo OPA le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore alla Amministrazione, come più dettagliatamente descritte nell'allegato 2b:

- a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza;
- b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio.

EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l'Amministrazione solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. La Data di Perfezionamento sarà comunicata dalla Amministrazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.

4.2 Il presente Contratto esecutivo OPA ha la durata di 2 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si riferisce. E' facoltà del CNIPA rinnovare il Contratto Quadro OPA, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 25, anche in modo parziale in relazione alla durata, ai servizi, ai prezzi unitari ed al numero di Amministrazioni assegnate al Fornitore per un periodo complessivamente non superiore a quattro anni.

4.3 Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA il presente Contratto esecutivo OPA potrà essere rinnovato per un uguale periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA. In mancanza di un espresso accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo e il presente Contratto esecutivo OPA dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata al primo comma del paragrafo 4.2, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione alle disposizioni di cui al successivo art. 21.

4.4 È fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell'Amministrazione medesima, con preavviso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima del 25 maggio 2017, i) l'Amministrazione stessa stipuli un Contratto Esecutivo attuativo dei nuovi Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da Consip S.p.A. all'esito della procedura di cui alle premesse e ii) sia ultimata l'eventuale migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore, fermo restando per codesto spettabile Operatore il rispetto di quanto previsto all'art. 22.3 del Contratto Quadro OPA.

IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a:

- a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 alla Amministrazione secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto esecutivo OPA, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto Quadro OPA (all. 2);

- b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CNIPA;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC ed alla Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2c;
- d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2c;
- e) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 con proprio personale specializzato salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o dell'Amministrazione;
- f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto esecutivo OPA, le norme regolamentari di cui al D.LGS. 81/08 e s.m.i. riportate nell'annesso B;
- h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla norma ISO 9004/2.

PIANO DEI FABBISOGNI

6.1 L'Amministrazione ha formulato, con l'assistenza del Fornitore, il Piano dei propri Fabbisogni (annesso A al presente Contratto esecutivo OPA), contenente le indicazioni sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le quantità richieste ed il relativo costo stimato.

6.2 Il Fornitore si impegna ad inviare al CNIPA copia del presente Contratto esecutivo OPA, con annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PROGETTO DEI FABBISOGNI

Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto esecutivo OPA, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell'allegato 2b, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b), contenente altresì:

i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all'allegato 2d;

il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell'amministrazione, il Piano Operativo con l'indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;

le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile.

L'Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l'architettura del SPC .

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 7.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.

Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l'Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del Contratto esecutivo OPA.

VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI

Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornati dall'Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nell'allegato 2b, oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 32, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, ovvero alla fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 32 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.

Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti artt. 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali indicati nell'allegato 2c.

Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato, il Fornitore sarà tenuto anche a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell'importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.3 e del successivo art. 21 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20%

rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell'anno precedente.

L'eventuale aumento o diminuzione del valore economico dei servizi richiesti dalla Amministrazione non potrà, in ogni caso, essere considerata una variazione del numero e della composizione della parte di fornitura affidata al Fornitore al momento della assegnazione.

L'amministrazione ha la facoltà di dimettere i singoli servizi facenti parte del Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi solari.

CONDIZIONI DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il Fornitore si impegna a presentarsi al collaudo in test bed del CNIPA di cui all'art. 17.6 del Contratto Quadro OPA entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7. L'inizio dell'erogazione coincide con l'esito positivo del collaudo.

Il Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi (si intende la data di pronti al collaudo) consegnerà alla Amministrazione ed al CNIPA le Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo. L'Amministrazione potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il fornitore dovrà recepire entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.

STATI DI AVANZAMENTO

Per tutte le attività connesse alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento" redatto secondo modalità di cui al successivo art. 10.2.

Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore:

- punti di accesso installati;
- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;
- varianti e modifiche emerse nel periodo;
- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
- malfunzionamenti verificatisi nel periodo;
- tempi di risposta del Call Center;
- tempi di intervento e ripristino dei malfunzionamenti;
- disponibilità complessiva ed unitaria del servizio;
- report statistici sul traffico;

- report statistici sulla sicurezza.

10.3 Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione dell'Amministrazione.

SICUREZZA

Il Fornitore si impegna ad assicurare alla Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 3 ed a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell'Allegato 2b.

Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:

- amministrazione della sicurezza,
- analisi dei rischi,
- audit,
- test di impenetrabilità,
- incidenti di sicurezza,
- allarmi e interventi,
- controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.

Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni.

Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi ed installati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.

Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli della Amministrazione. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l'identità dell'utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.

Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore, previo gradimento del CNIPA; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e della Amministrazione, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA e la Amministrazione potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.

Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o della Amministrazione.

Nel caso i test di cui al precedente art. 11.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.

11.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.

CENTRO DI GESTIONE DEL FORNITORE

12.1 Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un sistema di cui all'art. 13 del Contratto Quadro OPA, non necessariamente dedicato, basato su architetture e tecnologie standard per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in modo continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete in conformità a quanto previsto nell'allegato 2b.

12.2 Il Centro di Gestione del Fornitore, rappresenta, altresì, l'interfaccia del Fornitore con le Amministrazioni assegnate.

IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)

13.1 Le attività di misurazione e raccolta dei dati relativi ai livelli di qualità disponibilità e sicurezza dei servizi di cui al precedente art. 3 sono prestate dal Centro di Gestione SPC di cui all'allegato 2a. Un Rappresentante del CG-SPC partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica di cui all'art. 15.8 del Contratto Quadro OPA (all. 2).

13.2 Il Fornitore si impegna ad effettuare tutte le attività e a fornire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni del CG-SPC in conformità di quanto previsto dall'allegato 2b.

ORGANI DI GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA

14.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Quadro OPA sono svolte dagli organi di cui all'art. 15 del Contratto Quadro stesso.

14.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con il Rappresentante del CNIPA.

14.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione.

14.4 **Rappresentanti del Fornitore**

14.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA il Fornitore comunicherà alla Amministrazione i dati relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso.

14.5 Referente dell'Amministrazione

14.5.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA l'Amministrazione comunicherà al CNIPA ed al Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione, gestione e controllo del Contratto esecutivo OPA assicurando che questo abbia la competenza necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali previste. Il Referente dell'Amministrazione avrà il compito di:

verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7;

predisporre d'intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano di Attuazione dei servizi di cui al precedente art. 7;

collaborare con il CG-SPC nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;

segnalare al Rappresentante del CNIPA l'esigenza di eventuali nuovi servizi anche sulla base delle indicazioni del Fornitore;

partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo e del Comitato di Direzione Tecnica, di cui agli artt. 15.7 e 15.8 del Contratto Quadro OPA, e proporre, eventuali modifiche delle disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA;

verificare la diligente esecuzione del Contratto esecutivo OPA da parte del Fornitore.

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

15.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto dei Fabbisogni.

15.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le stesse apparecchiature;

l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.

- 15.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Rimane a carico del Fornitore valutare l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tal caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 15.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
- 15.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attivazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
- 15.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore od a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 15.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 16 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

VERIFICHE E COLLAUDI

- 16.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, i Referenti dell'Amministrazione, avranno facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (all. 2b) e ai Livelli di Servizio (all. 2c), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.
- 16.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione ai risultati delle verifiche di cui all'art. precedente, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto alla verifica".
- 16.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all'art. 17.6 del Contratto Quadro OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni.
- 16.4 Il collaudo effettuato dall'Amministrazione riguarderà:

- (i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto elaborato dal Fornitore;
- (ii) la rispondenza dei servizi richiesti dalle Amministrazioni alle specifiche del Capitolato Tecnico (all. 2b).

16.5 Il collaudo di cui al precedente art. 16.4 sarà effettuato secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo, il Referente dell'Amministrazione comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre ed inviare al Referente dell'Amministrazione un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest'ultima. Tale documento, una volta accettato dal Referente dell'Amministrazione costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini di cui al precedente art. 16.4.

16.6 Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dalla Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. L'ambiente di prova del collaudo (si intende quanto necessario in campo per effettuare i collaudi dei servizi realizzati in base al progetto dei fabbisogni) sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7.

16.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l'Amministrazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al CG – SPC.

16.8 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo.

PENALI

17.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo l'importo annuo stimato dei servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni di cui al precedente art. 6.

17.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 9.1 e 9.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 11.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1 e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
- (ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre alla applicazione delle penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare una penale sino all'esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:

- (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'effettuazione del secondo collaudo ed il trentesimo giorno successivo.
- (ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo.

Qualora l'esito negativo del collaudo sia reiterato l'Amministrazione potrà chiedere al CNIPA la risoluzione del Contratto esecutivo OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 25.3 e 25.5.

17.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i più alti standard di mercato e, comunque, per tutta l'efficacia del Contratto si impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nell'all. 2c.

17.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'all. 2c il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione le penali indicate nell'allegato stesso.

17.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la penale dovuta per il terzo quadrimestre sarà moltiplicata per due volte sino alla rimozione dell'inadempimento.

17.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'all. 2c non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri sarà cura del Comitato Operativo valutare la gravità dell'inadempimento e del CNIPA concertare con l'Amministrazione, nel caso di specie, l'opportunità di richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA e la riassegnazione della Amministrazione ad un altro fornitore assegnatario che abbia ottenuto sino a quella data i migliori Livelli di Servizio secondo l'apposita graduatoria stilata dal CG-SPC.

17.11 Qualora l'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 27.

17.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6, l'Amministrazione provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 22. E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio, nonché non esclude o

limita il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Qualora l'ammontare delle penali dovute dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto esecutivo OPA ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi provvedano a deliberare le sanzioni che riterranno opportune.

PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI

- 18.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati nell'all. 2d. I prezzi unitari si intendono validi sino all'esecuzione della procedura di aggiornamento di cui al successivo art. 20. Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
- 18.2 Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni è pari ad € _____ oltre IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i prezzi unitari di cui all'all. 2d, validi al momento dell'utilizzo dei servizi stessi. Tale corrispettivo viene mensilmente variato in relazione ai servizi utilizzati. A tal fine le Parti concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso.
- 18.3 La tipologia di servizi contenuta nell'all. 2b può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità si applica quanto previsto al successivo art. 32.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 19.1 Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 è effettuato dall'Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.
- 19.2 Nel caso di applicazioni di penali, l'Amministrazione può provvedere a recuperare l'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si è verificata la motivazione della penale stessa, ovvero ricorrere alla escussione parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 22.
- 19.3 Il Fornitore al termine di ogni anno solare invierà all'Amministrazione ed al CNIPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

- 20.1 L'art. 21 del Contratto Quadro OPA stabilisce le modalità con cui aggiornare annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i prezzi unitari di cui all'all. 2d.

- 20.2 L'eventuale aggiornamento dei prezzi unitari di cui all'art. 21 del Contratto Quadro OPA e/o l'introduzione di nuovi servizi e prezzi unitari, di cui al successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto esecutivo OPA a decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui è stato determinato l'aggiornamento stesso, ovvero dall'introduzione del nuovo servizio e del corrispondente prezzo unitario.
- 20.3 Il Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto esecutivo OPA per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori del 10% del prezzo dei servizi indicato nell'all. 2d. In ogni caso, ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell'allegato 2b. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di Attuazione.

- 21.2 Il Piano di Attivazione, di cui all'all. 2b definito congiuntamente dai Referenti dell'Amministrazione e del Fornitore sarà inviato al Rappresentante del CNIPA. Il Piano, eventualmente emendato dal Rappresentante del Fornitore e dal Referente dell'Amministrazione sulla base delle indicazioni del Rappresentante del CNIPA, costituirà parte integrante del Contratto esecutivo OPA.
- 21.3 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.
- 21.4 Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie od utili al fine di permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell'allegato 2b.

GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 22.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto esecutivo OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare di € 775,73 pari al 5% del Corrispettivo Annuo del presente Contratto esecutivo OPA. Il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto esecutivo OPA.

- 22.2 Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
- 22.3 La fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere valida fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto esecutivo OPA.
- 22.4 Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.
- 22.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

SUBAPPALTO

- 23.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui al punto 8 della Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
- 23.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto esecutivo OPA e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 24.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.

RECESSO – RISOLUZIONE

- 25.1 Qualora il CNIPA eserciti la facoltà di recedere dal Contratto Quadro OPA in tutto o in una sua parte che coinvolga l'Amministrazione, la stessa recederà dal presente Contratto esecutivo OPA sottoscritto con il Fornitore dandone preavviso allo stesso almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R.
- 25.2 Il presente Contratto esecutivo OPA sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.

267 ovvero di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente Contratto esecutivo OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., dall'impresa aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest'ultima di un rapporto di dipendenza economica.

- 25.3 L'Amministrazione potrà risolvere in tutto od in parte il presente Contratto esecutivo OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del Contratto Quadro OPA e/o del presente Contratto esecutivo OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi. In caso di risoluzione del presente Contratto esecutivo OPA, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari. In caso di risoluzione da parte del CNIPA del Contratto Quadro OPA a cui il presente Contratto esecutivo OPA fa riferimento, il CNIPA provvederà alla rassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera di invito. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPA del Fornitore aggiudicatario, il Fornitore assegnatario della parte immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPA. Qualora da tale situazione risultasse una sola parte per l'intera fornitura, il CNIPA si riserva la possibilità di annullare la gara.
- 25.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
- 25.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA e nel presente Contratto esecutivo OPA quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del Contratto secondo quanto previsto dal precedente art. 21.4.

FORZA MAGGIORE

- 26.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 26.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà

diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

- 26.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di fornire nuovamente il servizio.

CONTROVERSIE

- 27.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto esecutivo OPA sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui all'art. 15.7 del Contratto Quadro OPA. Le controversie, se non risolte nell'ambito del predetto Comitato Operativo sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'Amministrazione e dal Fornitore.
- 27.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
- 27.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 27.4 La Parte contro ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.
- 27.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 27.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
- 27.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno dal

compimento dell'ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

- 27.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
- 27.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d'urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente paragrafo.
- 27.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto esecutivo OPA e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 27.2 è quello di Roma.

RISERVATEZZA

- 28.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto esecutivo OPA venga a conoscenza in forza dei medesimi.
- 28.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Riservatezza.

RESPONSABILITA' CIVILE

- 29.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dalla Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

- 30.1 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto esecutivo OPA, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
- 30.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 31.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 31.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

- 32.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente l'Amministrazione sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA.
- 32.2 Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto esecutivo OPA ed ai suoi allegati.
- 32.5 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti verrà individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del D.lgs 39/93 e s.m.i..
- 32.5 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA.
- 32.5 Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo può rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà della Amministrazione richiedere tale servizio ad altro fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il servizio congruito dal CNIPA.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 33.1 Con riferimento al presente contratto esecutivo, il Prestatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, numero 136 (" Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione, sia nei rapporti con i terzi fornitori del Prestatore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera del presente contratto esecutivo, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera dell'appalto stesso con in quale il Prestatore intrattenga rapporti, come contemplato dalla citata legge 13 agosto 2010, numero 136 (di seguito " Operatori della Filiera").
- 33.2 In particolare, il Prestatore si obbliga:
- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente contratto esecutivo, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari e relativi al presente contratto esecutivo, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario postale, ovvero altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva agli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli strumenti di pagamento relative al presente contratto esecutivo, il codice identificativo gara relativo al presente contratto esecutivo, CIG n. ZE017715CB, per la cui richiesta l'Amministrazione ha fatto riferimento al CIG n. 0658999F29 relativo alla gara per la stipula del contratto quadro OPA;
- f) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti correnti dedicati, a comunicare all'Amministrazione degli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati e/o le variazioni intervenute entro 7 giorni dalla loro accensione o dalla variazione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare su tali conti;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità di flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune ai fini di adeguamento.

33.3 Per quanto concerne il presente contratto esecutivo, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali. Assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) le spese giornaliere relative al presente contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione di spesa;
- c) altri pagamenti per i quali sia prevista per la disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

33.4 Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLO DELLA FILIERA.

- 34.1 In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il Prestatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., come declinati nell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ad all'articolo 3 della legge numero 136/2010 e s.m.i., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso i contraenti a valle.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 35.1 Il pagamento delle fatture di Fastweb SPA avverrà, presso il c/c intestato a Fastweb c/o 000030031525, UniCredit Banca d'Impresa SpA – sede di Milano – Piazza Cordusio,2 IBAN IT55J0200809434000030031525 dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della legge n. 136 del 03 agosto 2010.
- 35.2 Il pagamento delle fatture di HP Enterprice Services Italia SRL avverrà, presso il c/c intestato a HP Enterprice Services Italia c/o 0114232092, Citybank N.A. Milano, Foro Buonaparte 16 – 20121 Milano, IBAN IT79K0356601600000114232092 dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della legge n. 136 del 03 agosto 2010.
- 35.3 Il prestatore deve comunicare all'Amministrazione entro sette giorni dalla firma del presente contratto esecutivo le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare sui conto correnti sopra riportati. E' obbligo del Prestatore comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente ai sopraindicati conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
- 35.4 Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto esecutivo si fa riferimento ai contratti quadro OPA n. 3/2006 e n. 2/2009 di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 6 (Durata ed Efficacia); 16 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 17 (Livelli di servizio e Penali); 19 (Fatturazione e Pagamenti); 20 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 24 (Divieto di cessione del contratto); 25 (Recesso – Risoluzione); 27 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

_____ (per il Fornitore)

ANNESSO A
PIANO DEI FABBISOGNI DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITA' E SICUREZZA
DELL'AMMINISTRAZIONE

Totale per l'intero periodo contrattuale

➤ N. Mesi di esercizio	18
➤ Servizi di Trasporto (Una tantum)	€ 308,49
➤ Canone mensile medio sull'intero periodo 2011 – 2013	€ 1.292,88
➤ Totale fino al 25 Maggio 2017	€ 23.580,33

Tutti gli importi sono al netto di IVA.

ANNESSO B

OBBLIGAZIONI E NORME DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI

Il Fornitore é tenuto al rispetto di tutte le norme di cui al decreto lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comunque applicabili al presente contratto ed in particolare, per le attività che interessano direttamente o indirettamente ambienti dell'Amministrazione o attività svolte da personale dipendente dalle stesse o da personale dipendente da altre Ditte incaricate dalle Amministrazioni, vale quanto segue.

Il Fornitore dichiara, ai sensi dell'art. 26 del decreto lgs. 81/2008, di essere in possesso dell'idoneità tecnica professionale per l'esecuzione dei lavori commessi al presente contratto.

Il Fornitore dà atto che l'Amministrazione non è tenuta ai sensi del citato art. 26, comma 1, decreto lgs. 81/2008, alla verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e dei macchinari adottati dal Fornitore trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività del Fornitore Società medesimo. L'Amministrazione fornirà ove previsto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del decreto lgs 81/08, le informazioni relative ai rischi di interferenza con altre lavorazioni presenti nei luoghi di lavoro oggetto delle prestazioni erogate.

Il Fornitore dà atto all'Amministrazione di aver ricevuto, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del decreto lgs. 81/2008 e successive modifiche, dalle Amministrazioni dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati ai lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed in particolare, mediante specifici sopralluoghi ha preso visione:

- delle vie e delle uscite di emergenza (e per queste del relativo sistema di apertura e dell'impianto di illuminazione di sicurezza (art. 13, D.P.R. 547/1955) dell'Amministrazione, ai fini di una immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività del Fornitore (di seguito denominati "luoghi di lavoro");
- degli impianti elettrici, della loro collocazione e delle relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specialmente contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione); Il Fornitore ha l'obbligo, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equi potenziale) ed il dispositivo di protezione; in caso di necessità/emergenza, il Fornitore dichiara di essere in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica,

utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state dettagliatamente indicate dall'Amministrazione;

- degli impianti termici e di condizionamento, della loro collocazione e modalità di utenza, delle caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc. e ha ricevuto dettagliate informazioni sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc.) e sulle dotazioni, collocazioni e modalità di impiego;
- delle apparecchiature e degli impianti fissi (tra cui gli ascensori), quelli d'impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - e ha ricevuto le necessarie informazioni sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistiche; il Fornitore ha divieto di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza; in tal caso il Fornitore medesimo dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'intervento effettuato; il Fornitore dovrà impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati;
- delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui al decreto lgs. 81/2008 (in quanto applicabili), e della collocazione e composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; inoltre è stata informata sui mezzi di prevenzione e di allarme adottati (in particolare estintori, manichette, ecc.), nonché sulle dotazioni, sulla collocazione, sulla segnaletica e sulle relative modalità di attivazione.

Il Fornitore ha divieto di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lepd) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (decreto lgs. 277/1991); a tal fine ha l'obbligo sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

Il Fornitore ha l'obbligo di operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati; ha l'obbligo altresì di segnalare tempestivamente al responsabile designato dall'Amministrazione le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori ad essa connessi e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

Il Fornitore ha l'obbligo, inoltre, di rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali terzi contrattualizzati sia dei rischi specifici che possono causare interferenze tra i lavori delle diverse imprese o con attività svolte dalle singole Amministrazioni.

Il Fornitore, in relazione alla verifica condotta nei luoghi di lavoro in cui opererà nell'ambito dell'appalto, dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e sulla assunzione con piena cognizione delle conseguenti responsabilità.